



Comune di Pozzuolo Martesana

Provincia di Milano

Via Martiri della Liberazione, 11 - cap 20060 - tel. 02 9509081 - fax 02 95357307

C.F. 83504230158 - P.IVA 03609520154 - PEC comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it

sito: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO (ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

DICHIARANTE				
	(Cognome)			(nome)
	GG	MM	AA	
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)	(Provincia o nazione estera)
	(Residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)			

ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL

E FINO AL

E A TEMPO INDETERMINATO

GG	MM				
GG	MM				

Ha fornito ospitalità al/alla Signor/a:

Ha ceduto la proprietà o il godimento di beni al/alla Signor/a:

CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO				
	(Cognome)			(nome)
	GG	MM	AA	
	(Data di nascita)		(Comune di nascita)	(Provincia o nazione estera)
	(Cittadinanza)		(residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)	
	(tipo di documento)		(nr. documento)	(data di nascita)
			GG	MM

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in:

FABBRICATO	COMUNE		PROVINCIA	C.A.P.	
	INDIRIZZO			NUMERO CIVICO	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI

Luogo e data _____

_____ firma del dichiarante

ALLEGATI:

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO – PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE)
- IL MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO IL PROTOCOLLO DEL COMUNE O SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN TRE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (2) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (1)

(1) Comma inserito dall'art. 8 della Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Le parole fra parentesi sono state soppresse dall'art. 4 bis, comma 6 bis, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, sostituito dall'art. 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.